

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 255/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr Lucio Molinari, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DEL SIG. IODICE GIUSEPPE (DIRETTORE AMMINISTRATIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. GALLIPOLI CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85 LETTERA A) PARAGRAFO VII) N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL'ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F. (NOTA N. 6172/1062PF09-10/SP/BLP DEL 25.3.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Iodice Giuseppe e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa versata.

7) RICORSO DEL CALC. COSSU ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 25.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 273 del 27.4.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cossu Andrea riduce ad 1 giornata effettiva di gara la squalifica inflittagli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL CALC. LUISI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TRIESTINA/MODENA DEL 26.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 274 del 27.4.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Luisi Carlo dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

9) RICORSO DEL SIG. LOMBARDI ANTONIO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85 LETT. A) PARAGRAFO VII N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT.. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 6168/1064PF09-10SP/BLP DEL 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)

10) RICORSO DEL SIG. D'ANGELO COSIMO, PROCURATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85 LETT. A) PARAGRAFO VII N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT.. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 6168/1064PF09-10SP/BLP DEL 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)

11) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI SUOI DIRIGENTI, AI SENSI DELL'ART. 4., COMMA 1 C.G.S. - – NOTA N. 6168/1064 PF09-10SP/BLP DEL 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 9), 10) e 11) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Lombardi Antonio, D'Angelo Cosimo e Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno, li respinge. Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo.

ORDINANZE

1) RICORSO DEL SIG. LO SCHIAVO ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELL'U.S. AVELLINO, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELLA SALERNITANA CALCIO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3 C.G.S. – NOTA N. 4997/968PF08-09SP/BLP DEL 19.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2010)

La C.G.F., ritenuto opportuno acquisire documentazione probante circa il perfezionamento della comunicazione 29.6.2009 inviata dal Collaboratore della Procura Federale, al Dott. Antonio Lo Schiavo con R.R., sospende il giudizio e manda alla Procura Federale per gli opportuni e urgenti provvedimenti.

3) RICORSO DEL SIG. MARTALÒ SERGIO COSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)

4) RICORSO DEL SIG. TAURINO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)

5) RICORSO DEL SIG. BUCCARELLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)

6) RICORSO DEL CALC. BUCCARELLA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM GALLIPOLI/PALERMO DEL 17.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 270 del 20.4.2010)

La C.G.F. letti i ricorsi nn. 3), 4) 5) e 6) come sopra rispettivamente proposti dai Sigg.ri Martalò Sergio, Taurino Salvatore, Buccarella Giuseppe e dal calciatore Buccarella Michele,

CONSIDERATO

- che le impugnazioni attengono tutte ad episodi occorsi durante lo svolgimento della gara Gallipoli/Palermo – Campionato Primavera TIM – del 17.4.2010;
- che trattasi di atti tutti collegati tra loro;
- che appare necessario un approfondimento istruttorio su ognuno di essi al fine di precisare gli effettivi comportamenti dei ricorrenti, ed in particolare la dinamica dell'aggressione all'assistente di linea da parte del calciatore Buccarella Michele; le modalità attraverso le quali il direttore di gara ha riconosciuto i dirigenti del Gallipoli entrati nello spogliatoio dopo l'interruzione della gara; in quali termini essi abbiano chiesto la ripresa della gara stessa; se sia stato a questi stessi dirigenti, ed al medico del Gallipoli, chiesto un intervento in seguito alle lesioni riportate dall'Assistente Savella

MANDA

alla Procura Federale per le iniziative di competenza.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 7 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete